

DOSSIER

PL n. 289/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) ed e) comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 503 del 31/10/2017);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 06/11/2017

Normativa nazionale

D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (artt. 51 e 73)

pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44

pag. 6

Legge di stabilità regionale 2017.

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45

pag. 17

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)

pag. 21

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

Statuto della Regione Calabria (Artt. 36 e 39)

pag. 22

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

D. LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 (artt. 51 e 73)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 51

Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale ⁽⁹⁶⁾

- 1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
- 2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
- a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
- f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.
- 3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
- 4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o

perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. (97)

- 5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
- 6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
- 7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.
- 8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.
- 9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
 - a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
- 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Pagina 4 di 23

- (96) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
- (97) Comma così modificato dall' *art.* 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

Art. 73

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (120)

- 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

(120) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 44⁽¹⁾. Legge di stabilità regionale 2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

TITOLO I Disposizioni in materia tributaria

- **Art. 1** Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale.
- 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ed all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

CONSUMI	euro al metro cubo di gas
	naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165

- 2. Le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, per le utenze esenti, sono determinate con la stessa decorrenza e nella medesima misura di cui al comma 1.
- **Art. 2** Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della L.R. 34/2010.
- 1. All'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

- "3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.";
- c) al comma 5 dopo le parole: "oltre agli interessi" sono inserite le seguenti: "doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'*articolo 3 del D.Lqs. 504/1995*";
 - d) il comma 6 è abrogato;
 - e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
- "7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.";
 - f) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
- "7-ter. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7-quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'*articolo 3, comma 13, della legge 549/1995*, sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7-quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7-sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'*articolo 3, comma 13, della legge 549/1995*, si applicano le disposizioni di cui al *D.Lgs. 504/1995* e al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*.

7-septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.".

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Art. 3 Modifiche alla L.R. 47/2011.

1. L'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 4 Modifiche alla L.R. 1/1971.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria) è sostituito dal seguente: "1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo.".

Art. 5 Modifiche alla L.R. 17/2005.

- 1. All'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla *L.R. 1/1971*, nella misura indicata dall'*articolo 9*, comma 1 della medesima legge regionale.";
- b) al comma 2 le parole: "competenti, che lo riscuotono per conto della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "regionali competenti";
 - c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- "2-bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del *D.Lgs.* 112/1998.

- 2-ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.";
 - d) il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dai seguenti:
- "3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:
- a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.
- 3-bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.
- 3-ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3-bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.";
 - e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.".

Art. 6 Modifiche alla L.R. 21/2016.

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) ai commi 3, 4 e 5 la parola: "deliberazione" è sostituita dalle seguenti: "regolamento attuativo";
- b) al comma 6 la parola: "legale" è sostituita dalle seguenti: "previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo";
 - c) al comma 8:
 - 1) la parola: "esecutive" è sostituita dalla seguente: "consecutive";
- 2) le parole: "la struttura competente invia avviso di" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente incorre in";
- 3) le parole: "dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso" sono soppresse;
- 4) le parole: "fatto salvo l'esito positivo della preventiva" sono sostituite dalle sequenti: "salvo l'eventuale".

Art. 7 Cause di non punibilità - L.R. 16/2000.

1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono riscosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla *legge regionale 28 agosto 2000, n. 16* (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II Disposizioni di carattere finanziario

Art. 8 Modifiche alla L.R. 13/2005.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) le parole: "con l'accantonamento del 2 percento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento".
- **Art. 9** Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale.
- 1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523*.
- 2. Le tariffe sono determinate sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.
- **Art. 10** Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento ambiente e territorio.
- 1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I, Capo IV del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), nonché ai pareri previsti dall'*articolo 269* del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (AUA).
- **Art. 11** Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA.
- 1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'articolo 29-decies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti

dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale.

- 2. I proventi di cui al comma 1 vengono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 13, del *D.Lgs. 152/2006* e destinati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di AIA e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.
- 3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 12 Riscossione dei crediti per la somministrazione di acqua per uso idropotabile.

- 1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.
- **Art. 13** Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale.
- 1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.
- 3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Art. 14 Riprogrammazione economie di spesa.

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alla legge regionale n. 24 del 31 luglio 1987, alla legge regionale n. 13 del 14 aprile 2004, alla legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2005, alla legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, alla legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2006, alla legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006, alla legge regionale n. 9 del 21 agosto 2006, alla legge regionale n. 19

- del 12 giugno 2009, e alla legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011, per le quali gli enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.
- 2. Le economie di spesa determinate dal competente dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con *legge regionale 15/2008*, con *legge regionale 19/2009* e con *legge regionale 47/2011*, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative, per un limite di impegno complessivo di 500.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
- 3. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non possono essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma 2.

Art. 15 Fondi speciali per le leggi.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in 1.400.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui 600.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, ed in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 16 Nuove autorizzazioni di spesa.

- 1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di 75.000,00 euro a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
- 2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario

- 2017, la spesa di 150.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
- 3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di 129.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
- 4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* e al *D.Lgs. 152/2006*, le cui competenze, a seguito della *L.R. 14/2015*, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di 530.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.
- 5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di 100.000,00 euro con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.
- 6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014, per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000.000,00 euro, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
- 7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 500.000,00 euro allocati al Programma U.14.02.
- 8. Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Osservatorio politiche pubbliche per le autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo una tantum, per l'esercizio finanziario 2017, di 50.000,00 euro con allocazione al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
- 9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva di 90.000,00 euro, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
- 10. Al fine di incentivare il turismo scolastico e sociale nel territorio dei Parchi nazionali della Calabria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa a carico del bilancio regionale di 300.000,00 euro con allocazione al programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
- 11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Adspem Fidas onlus di Reggio Calabria un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, pari a

100.000,00 euro, destinato all'acquisto dell'autoemoteca necessaria allo svolgimento delle attività dell'associazione, con allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17 Modifiche all'articolo 1 della L.R. 39/2012.

- 1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è così modificato:
 - a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
 - "2. La S.T.V. di cui al comma 1:
- a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;
- b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;
- c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria;
- 2-bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
- 2-ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:
- a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;
- b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.
- 2-quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.
- 2-quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono

disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater.

2-sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2-ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7.

2-septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2-bis e 2-ter."

- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:
- a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;
- b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;
- c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies;
 - d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;
- e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al *Reg. reg. n.* 3 del 4 agosto 2008.";
 - c) il comma 4 è abrogato;
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori."
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in complessivi 750.000,00 euro, si provvede annualmente per l'importo di 450.000,00 euro con le somme accertate e riscosse al Titolo 3 "Entrate extratributarie", a titolo di oneri istruttori di cui al comma 6, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di 300.000,00 euro con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019. La Giunta regionale è

autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all'articolo 39 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 18 *Modifiche alla L.R. 10/2012.*

- 1. I commi 1 e 2 dell'*articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 10* (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) sono sostituiti dai seguenti:
- "1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi ai comuni capofila dei Distretti sociali nell'ambito dei Piani di zona, per l'attuazione di progetti innovativi volti alla rilevazione dei casi di sospetto DSA. Per il monitoraggio degli interventi, la realizzazione dell'autonomia, il potenziamento delle abilità, la riabilitazione delle persone con diagnosi accertata di DSA, anche attraverso la condivisione di esperienze formative residenziali e di gruppo.
- 2. Per la concessione dei contributi economici di cui al comma 1 si tiene conto delle fasce sociali svantaggiate."
- 2. Per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento a carico del bilancio regionale destinato agli interventi di cui alla $L.R.\ 10/2012$, è determinato in 50.000,00 euro con allocazione al programma U.04.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 19 Rifinanziamento leggi regionali.

1. Ai sensi dell'*allegato 4/1*, paragrafo 7, lettera b), del *D.Lgs. 118/2011*, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 268.089.713,94 euro, 260.427.292,86 euro e 260.417.293,87 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 20 Norma finanziaria.

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del *D.Lgs.* 118/2011, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
- 2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 21 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 45⁽¹⁾. Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

Art. 1 Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

- 1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella A).
- 2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A riga entrate per conto terzi).
- 3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2017.
- 4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella B).
- 5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B riga uscite per conto terzi).
- 6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
- 7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2017, è autorizzato l'aggiornamento dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2016, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

- 1. È approvato in euro 11.294.006.131,83 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
- 2. È approvato in euro 2.433.662.274,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella A riga entrate per conto terzi).
- 3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.
- 4. È approvato in euro 10.370.113.460,67 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
- 5. È approvato in euro 2.364.345.840,44 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella B riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 Residui attivi e passivi presunti.

- 1. È approvato in euro 4.956.878.033,74 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
- 2. È approvato in euro 83.807.274,08 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
- 3. È approvato in euro 4.176.526.179,61 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
- 4. È approvato in euro 14.490.840,44 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4 Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2016.

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.760.153.717,62 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.

- 1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per le annualità 2017/2019 in euro 40.426.824,99.
- 2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 8.500.000,00 e in euro 8.500.000,00 per gli anni 2018 e 2019.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 7 Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'art 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U 20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 300.000,00.

Art. 8 Fondo di riserva di cassa.

2. Il fondo di riserva di cassa, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 700.000.000,00.

Art. 9 Quadro generale riassuntivo.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Classificazione dell'entrata e della spesa.

- 1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
- 2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11 Autorizzazione alle variazioni al bilancio.

- 1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con

provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le sequenti:

- a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
- d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.
- 3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

Art. 12 Allegati del bilancio.

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019, per come previsti dall'*articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Articolo 3-bis

Ulteriori funzioni del Collegio (6).

- 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:
- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
 - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;
 - g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
- 2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.
- 3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Statuto della Regione Calabria (Artt. 36 e 39)

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 36 (Attribuzioni della Giunta regionale)

- 1. La Giunta regionale:
- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO V PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39 (Iniziativa legislativa)

- 1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
- 2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
- 3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
- 4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.